



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio
il

Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate.

Nr. Progr. **12**

Data **27/04/2021**

Seduta Nr. **3**

Cod. Ente : 71017

Adunanza *ORDINARIA* Seduta *PUBBLICA* di *PRIMA* convocazione in data 27/04/2021 alle ore 19:30.

Il *PRESIDENTE DEL CONSIGLIO* ha convocato il *CONSIGLIO COMUNALE* nella sala del trono del castello ducale, oggi 27/04/2021 alle ore 19:30 in adunanza *ORDINARIA* di *PRIMA* convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	GIANVINCENZO VIRGILIO	S		
ANTONIO QUARANTA	S	FONTINO (DETTO DINO) CELESTE	S		
SALVATORE PRENCIPE	S	ILIO PALMA	S		
MARGHERITA MARINO	S	LEONARDO DE VITA	S		
GIUSEPPE FERRUCCI	S	PASQUALE MONTELEONE	S		
MATTEO DE SIMONE	S	RAFFAELE DE SANTIS	N		
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE	S	LORENA SARAGNESE	S		
MASSIMA MANZELLI	S				
ANTONIETTA LECCESE	N				
GIUSEPPINA CARONE	S				
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA.

Partecipa alla seduta il *SEGRETARIO GENERALE* Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di *PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate.

Il Presidente del Consiglio: “Possiamo proseguire con gli accappi all’ordine del giorno. Il secondo punto è *“L’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile e per l’occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate”*. Ci sono richieste di intervento su questo accapo. Si vedo, chiedo scusa un attimo vedo collegato il dottor D’Errico in collegamento che ci può relazionare su questo punto. In caso di richiesta di intervento le daremo la parola d’accordo lei ci sente giusto. Sì grazie. Va bene. Prego consigliere Ragone”

Il consigliere Ragone:“Il regolamento per la determinazione del canone unico dei tributi minori in ottemperanza a quello che è il disposto legislativo che introdotto con la legge del 2019 la 160 è stato adottato naturalmente anche dal Comune di Torremaggiore. Un atto dovuto previsto normativamente al quale non ci si poteva sottrarre. Questo regolamento è stato portato anche nella quarta commissione, come di consueto, per l’acquisizione del parere consultivo in merito alla disposizione del testo. Tenuto conto della brevità dei tempi a nostra disposizione in quanto una prima commissione si è svolta il 18 marzo nella quale il termine per l’approvazione del bilancio era ancora previsto per il 31 marzo e quindi non c'erano i tempi tecnici per poter effettuare una valutazione di merito, sia di sostanza che di contenuto, per cui già in quella prima commissione si era delineata quasi l'impossibilità da parte nostra di addivenire ad un parere sereno da poter essere di conforto per l'approvazione di questo regolamento anche in un momento successivo quando poi il termine è stato prorogato al 30 Aprile. Ci siamo rivisti una seconda volta con tutti i membri della commissione anche con la signora consigliera Saragnese in modalità on-line perché è sempre molto partecipe al lavoro della commissione e siamo venuti comunque alla conclusione che trattandosi una materia molto complessa come quella dei tributi che già di per sé un elemento ostico, per cui non c'è da parte nostra una competenza diretta specifica né tantomeno c'era la tempistica necessaria affinché questa competenza potreste essere acquisita. Quindi in sede di commissione, di comune accordo, anche con gli altri consiglieri, si è addivenuti ad esprimere una sorta di presa d'atto che abbiamo verbalizzato. Innanzitutto si è messo in rilievo il lavoro che era stato svolto per la realizzazione di questo regolamento che comunque è molto corposo anche in termini proprio di articoli e la loro complessità. Abbiamo poi preferito rimandare in un secondo momento il discorso di poter andare a rivedere qualcosa sulla quale c'era sorto qualche dubbio qualche modifica da apportare in un secondo momento. Dobbiamo tener conto che questo regolamento, proprio perché atto propedeutico all’approvazione del bilancio, necessitava anche dell’acquisizione del parere dei revisorie quindi i tempi diventavano ancora più stringenti per poterci noi riunire, studiare ed esprimerci soltanto

in un secondo momento quindi a verbale consegnato e parere acquisito da parte dei revisori di concerto sia col segretario che col funzionario responsabile, abbiamo potuto approfondire un po' diciamo l'argomento e fermo restando delle modifiche che sono state apportate che sono state da noi suggerite e accolte comunque in sede redazione finale abbiamo ritenuto che comunque il regolamento così come era stato redatto era corretto. Questo non significa che lo stesso regolamento non possa essere in futuro soggetto di modifiche od integrazioni perché proprio parlando con lo stesso segretario abbiamo rilevato che c'è una difficoltà proprio in termini di attuazione del regolamento stesso; quindi anche gli altri comuni stanno incontrando le nostre stesse difficoltà. Come atto dovuto noi stasera andremo ad approvarlo perché quello che abbiamo acquisito successivamente alla riunione della commissione ci ha convinto sulla sostanza del regolamento stesso, fermo restando che siano pronti eventualmente a riesaminarlo per poterlo integrare e modificare, affinché si possa renderlo sempre migliore per l'ente. Grazie”.

Il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Ragone è stata chiarissima, ci sono altre richieste l'intervento? prego consigliere De Vita.”

Il consigliere De Vita: “In aggiunta a quelle che ha riferito testé la nostra presidente della commissione, in effetti il tempo è stato poco anche perché il regolamento non solo è corposo, ma è anche giusta l'osservazione del segretario, riferita tramite il consigliere Ragone, che ci sono delle difficoltà applicative. In effetti è un aspetto importante perché queste difficoltà applicative sono state rilevate anche da altri sindaci. Il regolamento fatelo, ma tenete presente che ci sono dei problemi come al solito. Per quanto riguarda sempre questo regolamento io suggerisco di coinvolgere anche la commissione bilancio. Un'altra cosa parlando sempre con la presidente è chiaro che quello dovrà essere rivisto e poi si vedrà in sede di revisione del regolamento quella di tener conto del Borgo Antico, del centro storico. Cioè che cosa voglio dire di incentivare, diminuendo i canoni e tributi ma che riguarda anche altri settori, dalla tari e via discorrendo, perché per rilanciare un centro storico se il comune non interviene in questo modo nessuno verrà, pure se vuole venire un artigiano chiaramente non essendo incentivato. Apro e chiudo subito un'altra parentesi, le nuove politiche e qui prendo spunto dal nuovo dirigente del settore tecnico, le nuove politiche abitative non prevedono più, in quanto i nostri centri urbani si allargano sempre più, non prevedono che i nostri centri urbani si allarghino sempre più perché noi a Torremaggiore poi con il vecchio Pug, con il vecchio piano regolatore piccola poi ha preso che anche chi ha avuto l'incarico è deceduto. Però se noi andiamo a vedere Torremaggiore aveva avuto la capacità di mettere i due estremi a 3 km. Allora le nuove politiche sono quelle di recupero dei centri abitati perché se non ci facciamo una passeggiata, ma nel cosiddetto Borgo Nuovo che vai dal municipio in giù, praticamente molte abitazioni sono abbandonate. Se non si trovano degli interventi già a livello statale stanno andando in questa direzione. Quindi dobbiamo stare attenti anche così stanno andando in questa direzione dobbiamo stare attenti ad interventi che ci portano a riqualificare il centro abitato perché quello è lo strumento futuro. Per quanto riguarda il voto mi astengo e questo vale anche come dichiarazione di voto perché sennò qui facciamo mezzanotte. Grazie.”

Il Presidente del Consiglio: “Noi stiamo espletando una funzione pubblica, comunque abbiamo preso nota anche nella sua dichiarazione di voto oltre che del suggerimento che faccio mio di fare le

commissioni congiunte nella inevitabile modifiche che dovremmo fare a questo regolamento, Che ripeto quello che è già spiegato bene dal consigliere Ragone e approfondito anche da lei è di primo impianto non a Torremaggiore, ma in tutta Italia ed è un atto propedeutico all'approvazione del bilancio questa diciamo è la sintesi dei due interventi se mi posso permettere d'accordo. Ci sono altre richieste di intervento su questo accapo? prego consigliere Manzelli prego”.

Il consigliere Manzelli: “Grazie Sì intervengo perché anticipo anch'io la dichiarazione di voto e perché ne abbiamo parlato come è stato detto anche incidentalmente nella commissione bilancio Appunto perché era tra gli atti diciamo depositati in funzione dell'approvazione del bilancio di previsione non abbiamo approfondito se pure io avevo delle marginali riserve rispetto a quello che ho potuto considerare; riserve che non sono riferite all'impianto formale del regolamento che diciamo è assolutamente non dico perfetto ma diciamo assolutamente valido. Invece le riserve erano diciamo per quello che è mancato perché ritengo che il regolamento sia non solo un fatto necessario, ma anche uno strumento di programmazione. Quindi a questo regolamento manca è mancato verosimilmente per il tempo per le ragioni che ha spiegato il consigliere Ragone manca, io direi, un'anima quindi l'anima di questa amministrazione, perché attraverso diciamo la regolamentazione si possono e si può dare anche un indirizzo soprattutto quando parliamo dell'uso diciamo delle cose comuni, del bene Comune. Quindi il regolamento ha anche un forte impatto educativo nei confronti della cittadinanza e soprattutto quando non tutto si risolve nel fatto che pago la tassa e quindi sono assolto da ogni altro onere e manca quindi oltre a questo indirizzo come per esempio nell'aspetto che suggeriva il consigliere De Vita io mi ero soffermata per esempio sull'uso, la limitazione, diciamo incentivare, ma al tempo stesso regolamentare l'abbellimento delle vetrine dei negozi. Quindi con le fioriere e quant'altro cioè entro queste direzioni. Ecco quello dove vorrei che l'attenzione dell'amministrazione e magari auspicabilmente nelle commissioni si potesse fare. Questo era quello che volevo dire. È mancato il tempo e volevo dire oltre a questo diciamo indirizzo, ma soprattutto anche contemperarlo con altri regolamenti già vigenti dell'ente e che magari si sovrappongono per qualche ragione. Cioè tipo diciamo per l'uso l'autorizzazione di alcuni spazi pubblici per l'occupazione del suolo pubblico quindi un contemperamento c'è tra le varie norme per evitare sovrapposizioni oppure ai fini poi della loro applicazione diciamo divergenze o contrasti sia tra gli uffici all'uopo preposti quindi da questo punto di vista. Quindi non solo per queste ragioni il mio voto sarà di astensione, grazie.”

Il Presidente del Consiglio: Grazie per l'intervento, prendiamo atto della dichiarazione di voto prego consigliere Ragone.”

Il consigliere Ragone: “Uno dei problemi che c'eravamo posti era proprio quello della omogeneizzazione dei vari regolamenti tra di loro perché non possiamo pensare che attività regolamentare sia vissuto in maniera discontinua. Ma si deve tener conto e dei regolamenti vigenti anche per materie che si vanno a interrelazionarsi con quelle che stiamo trattando e anche come nel caso di questo nuovo impianto se ci sono argomenti che sono stati già anche semplicemente in maniera marginale presi in considerazione da altri regolamenti e quindi omogeneizzati e regolamentate lo stesso modo per evitare proprio delle divergenze e quindi anche una difficoltà poi nella applicazione del regolamento stesso perché avendo lo stesso grado di importanza ed essendo entrambi regolamenti non

avremmo poi la difficoltà quali dovrebbe essere applicato per cui è proprio alla luce anche di queste considerazioni che sono state fatte in sede di commissione che si rende comunque necessaria una rivisitazione Per consentire anche quello che diceva il consigliere Manzelli dare un'anima, cioè da dare un input proprio specifico di quello che si vuole fare effettivamente con questo regolamento al di là della sterile definizione di dire non esistono più tanti canoni per ogni singolo tributo Esiste un canone unico in cui vengono riassunti poi tutti questi tributi minori Grazie.”

Il Presidente del Consiglio: “Grazie per la precisazione consigliere Ragone. Ci sono altre richieste di intervento? possiamo dichiarare chiusa la discussione. Preso atto delle dichiarazioni di voto già espresse ci sono richieste di intervento per dichiarazione di voto? No, possiamo passare alla votazione con voto palese per il secondo a capo posto all'ordine del giorno per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e s. m. e i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52 del D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 01 gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del Decreto n. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 106 del Decreto-Legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, ai sensi dell'art. 151 del richiamato D. L.vo n. 267/2000 e successivamente differito al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Decreto-Legge 22/03/2021, n. 41;
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*
- i successivi commi dal n. 816 al n. 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recano la disciplina inerente il suddetto Canone;

- il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il richiamato art. 1, comma 821, della citata legge n. 160/2019 testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*
- il comma 817 del ripetuto articolo 1 testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*
- i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo;
- inoltre, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quater*, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162, come convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è previsto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;
- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare anche il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dall'attuale Regolamento per l'applicazione del Canone ai sensi dell'articolo 63 del D. L.vo n. 446/97;
- in forza della disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- alla luce della specifica e suddetta normativa in materia si reputa opportuno adottare un unico *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, per esigenze di semplificazione ed economia dei procedimenti amministrativi;
- la circolare M.E.F. n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito che il comma 15-*ter* dell'art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. L.vo n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al M.E.F. dei relativi atti regolamentari e tariffari, in quanto non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;
- in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale, sia unico che dei mercati, non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO lo schema del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente da parte del Settore Tributi, in collaborazione con gli altri Settori del Comune, stante la trasversalità della materia trattata, composto da n. 55 articoli e n. 2 allegati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio di esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (*legge finanziaria 2007*), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO, altresì, necessario gestire i procedimenti nell'ampio rispetto dei principi di trasparenza, di corretta informazione a favore dei contribuenti e di semplificazione fiscale;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e approvarne il conseguente Regolamento;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe sono di competenza della Giunta comunale;

VISTO il D. L.vo n. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;

VISTO il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del ripetuto D. L.vo n. 267/2000 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19.4.2021 al n. 8014;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Leccese, De Santis)

Favorevoli 10 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Carone, Marino, Virgilio, Prencipe, Palma, Celeste)

Contrari //

Astenuti 5 (Manzelli, De Vita, Saragnese, Monteleone, De Simone);

VISTO l'esito della votazione resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, siccome approva, il ***“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”*** costituito da n. da n. 55 articoli e n. 2 allegati e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che con l'entrata in vigore del regolamento suddetto son abrogati le norme regolamentari in materia di entrate, in contrasto con il presente regolamento;
- di stabilire che il Regolamento *de quo*, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e sarà inserito nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione *“Amministrazione Trasparente”*;
- di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio dell'anno 2021;
- di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei Settori per quanto di competenza.

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 27/04/2021

VISTO il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Leccese, De Santis)

Favorevoli 10 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Carone, Marino, Virgilio, Prencipe, Palma, Celeste)

Contrari //

Astenuti 5 (Manzelli, De Vita, Saragnese, Monteleone, De Simone);

VISTO l'esito della votazione resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del TUEL.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 27/04/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE FERRUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CITTA' DI TORREMAGGIORE



(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del.....

ARTICOLO 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione per occupazioni di suolo pubblico, esposizione pubblicitarie e pubbliche affissioni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune, a decorrere dal 01 gennaio 2021, fatta eccezione per quelli riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

ARTICOLO 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ARTICOLO 3

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta se fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

- c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le Convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'Ente che ha l'amministrazione del bene.
 5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
 6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

ARTICOLO 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate al protocollo dell'Ente.
3. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente che consenta di presentare domande e documenti per l'istruttoria ove necessario anche via web.
4. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi; è assicurato un sistema di archiviazione delle istanze e dei procedimenti, eventualmente anche in modalità informatica.

ARTICOLO 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.
Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR 16/12/92, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al protocollo dell'Ente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- per messaggio pubblicitario visibile da strade diverse da quelle comunali all'interno del centro abitato, nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
10. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
11. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ARTICOLO 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ARTICOLO 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

ARTICOLO 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;

- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
 3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ARTICOLO 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

- f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento , previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ARTICOLO 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica - Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed

in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'Ufficio competente comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ARTICOLO 14

Altre cause di decadenza

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;

- f) il provvedimento che non venga ritirato per il quale non è stato effettuato il versamento del canone dovuto entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- g) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- h) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi ed in caso di inottemperanza, si provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ARTICOLO 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. L'ufficio competente, anche su segnalazione del gestore del canone, dispone la rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento né a titolo oneroso né a titolo gratuito
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio nega il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 17

Rinnovo

1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno validità triennale e possono essere rinnovate alla scadenza.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
5. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione 5. e alla regolarità dei pagamenti pregressi.
6. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
7. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

2. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o ad aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
3. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
4. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di **TORREMAGGIORE (FG)**.
2. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
4. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 23

Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni – graduazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in **tre** categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari. ????
2. Occupazioni permanenti: Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è stabilita in misura del **81,25%** rispetto alla 1^a categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del **78,12%** rispetto alla prima.

3. Occupazioni temporanee: Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è stabilita in misura del **70%** rispetto alla 1^a categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del **60%** rispetto alla prima.
4. per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, Il territorio comunale è suddiviso in unica categoria (**normale**) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

ARTICOLO 24

Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Il Comune di **TORREMAGGIORE (FG)** con popolazione residente pari a n. 16.767 abitanti al 31/12/2019 rientra nella fascia compresa tra 10.000 e 30.000. Le misure di tariffe specifiche sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

Per le esposizioni pubblicitarie: Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le esposizioni di durata uguale o superiore all'anno; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a 90 giorni.
- b) Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. Si applica la tariffa annuale in misura di un decimo di quella annuale per ogni mese o frazioni.

Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (**fino a 5,5 mq. Tariffa ordinaria — da 5,5 mq. e fino a 8,5** **Maggiorazione del 50% - oltre 8,5 mq Maggiorazione del 100%**) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una **maggiorazione del 100%** della tariffa ordinaria; le superfici inferiori al mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni oltre il mq. si arrotondano a mezzo metro quadrato superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a 300 cmq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie utile per il canone è calcolato con arrotondamento finale per ogni singola faccia, per i mezzi pubblicitari polifacciali in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate e, per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Per gli impianti pubblicitari in genere, per le affissioni dirette e per quelle di natura necrologica, da chiunque installati e comunque utilizzati (conto proprio/conto terzi) ubicati su suolo pubblico o privato, il canone annuo è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati come di seguito riportato:

IMPIANTI PUBBLICITARI

TRANSENNE PARAPEDONALI (monofacciale sup. fino a 1 mq)

TRANSENNE PARAPEDONALI (bifacciale con sup. fino a 2 mq)

PALINE PUBBLICITARIE BIF FINO A 2 MQ

PALINE PUBBLICITARIE BIF FINO A 4 MQ

CARTELLI PUBBLICITARI FINO A 3 MQ complessivi

CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 3 MQ E FINO A 6 MQ complessivi

CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 6 MQ E FINO A 12 MQ complessivi

CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 12MQ E FINO A 18 MQ complessivi

CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 18MQ complessivi

impianti per affissioni dirette di tipo necrologiche (formato 100x140 mono o bif)

Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le esposizioni pubblicitarie, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- fino a 18 ore – **riduzione del 25%**;
- tariffa giornaliera - **tariffa intera**.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le occupazioni di suolo pubblico, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso al mq. Le frazioni eccedenti il mq.

si arrotondano al mq. superiore. Il canone non è dovuto, per occupazioni senza scopo di lucro, per superfici inferiore a mezzo metro quadrato.

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- f) Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€. 0,120** al mq.

Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 in relazione ai coefficienti allegati al presente Regolamento.

La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni **70x100**. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
 - b) durata dell'esposizione del manifesto;
 - c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
 - d) Località di esposizione del manifesto.
3. I coefficienti moltiplicatori riferiti al beneficio economico relativi ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico e del canone delle affissioni e le relative tariffe specifiche, sono approvati con il presente regolamento e riportati nell'allegato "A". Le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 25

Riduzioni ed esenzioni del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- I)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

ARTICOLO 26

Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono così ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte **del 75 per cento**.
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono così ridotte:
 - **Fascia oraria fino a 18 ore**, le tariffe ordinarie sono ridotte **del 25 per cento** per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549):
 1. si esonerano dal pagamento del canone le superfici occupate sino a **10 mq.**;
 2. nel caso in cui la superficie occupata è superiore a mq. 10 l'intera superficie è soggetta al canone con la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

In relazione alla durata le occupazioni temporanee si riducono:

- fino a 30 giorni **tariffa intera**;
- uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è **ridotta del 50%**.

Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da organizzazioni e/o associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per le attività di natura socio-culturale, sportive, beneficenza, informazione, raccolta fondi e/o firme.

ARTICOLO 27

Riduzione ed esenzioni del canone per i diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purchè la superficie non superi 300 cmq.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 28

Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro **26,00** per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Il canone di riferimento per i manifesti superiori al mq. (100X140 – 200X140 – 6X3 etc) è maggiorato del **50%**.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del **50 per cento** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti **da 8 a 12 fogli**. Per richieste di affissioni di manifesti formati da **oltre 12 fogli** è dovuta una maggiorazione del **100 per cento**.
3. Il canone è maggiorato del **100 per cento** qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

ARTICOLO 29

Modalità di svolgimento del servizio affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia dell'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
11. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

ARTICOLO 30

Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge. Gli importi con frazioni di Euro fino a 0,49 si arrotondano per difetto, da 0,5 per eccesso all'euro superiore. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad **€ 500,00**, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
2. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad **€. 500,00** può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31 marzo, il 30**

giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. qualora sia di importo superiore ad €. 500,00= può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; ne casi di decorrenza in periodi intermedi si fa riferimento alla scadenza della prima utile. Per le occupazioni aventi scadenza oltre i predetti termini si considera come ultima rata la data di scadenza. il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale.
7. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può effettuare il versamento del canone dovuto maggiorato degli interessi legali eventualmente maggiorati della percentuale adottata dall'Ente.

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 31

Oggetto

1. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, denominata Tarig.

Articolo 32

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 33

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 34

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 35

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale del commercio su aree pubbliche e al minuto:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal predetto Regolamento.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di **10** anni, salvo diversa disposizione di Legge o di Regolamento che ne disciplina l'esercizio, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile, sempre salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 36

Rilascio dell'autorizzazione e/o concessioni

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al predetto Regolamento dei mercati e delle fiere (Commercio su aree pubbliche) ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 37

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- α) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - β) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - χ) durata dell'occupazione;
 - δ) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 38

Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di TORREMAGGIORE (FG) con una popolazione di **16.767** abitanti al 31/12/2019 appartiene alla classe quarta (popolazione da 10.000 fino a 30.000 abitanti) le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come unica categoria.

Articolo 39

Determinazione delle tariffe annuali

3. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. 3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'[allegato "A"](#) del presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale; in fase di prima applicazione le stesse vengono approvate dal Consiglio Comunale.
6. 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore l'anno precedente.

Articolo 40

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in **un'unica categoria** viaria su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 10, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'[allegato "A"](#) del presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale; L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 41

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata:
 - fascia oraria fino a 7 ore (mercati settimanale e rionali);
 - fascia oraria oltre le 7 ore (fiere, festeggiamenti, eventi e sagre).
2. Ai sensi del comma 843, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro o del banco di vendita.

Articolo 42

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 43

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 44

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività possono avere luogo nel rispetto del Regolamento Generale del commercio al minuto.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 45

Modalità e termini per il pagamento del canone

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo, periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il **31 marzo**; per importi superiori a **Euro 250,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il **31.3 - 30.6 - 30.9**, se antecedente alla scadenza dell'occupazione.

2. Per le occupazioni presso mercati di tipo permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a **Euro 250,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31.3 – 30.6 – 30.9**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,160 al mq.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo di riferimento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 46
Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

NORME COMUNI

Articolo 47
Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 48

Modalità di accertamento e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e di accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità

per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 49

Regime sanzionatorio e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento**.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme non versate (omesso versamento) o parzialmente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettera h, della legge n. 160/2019 nella misura del **100%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.
4. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione debitoria versando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. n. 639/1910, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
8. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
9. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
10. Non si procede all'accertamento di importi, inclusi gli interessi e le sanzioni, per importi inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

Articolo 50

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

ARTICOLO 51

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 52

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso di somme, esclusi gli interessi legali, per importi inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

ARTICOLO 53

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **60 del 17/11/1998 e s.m.i.** nonché le tariffe vigenti alla data del **31/12/2020** restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **122 del 17/05/1994 e s.m.i.** nonché le tariffe vigenti alla data del **31/12/2020** restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per tutti i tipi di occupazione di suolo pubblico e/o di esposizioni pubblicitarie nonché per il servizio delle pubbliche affissioni autorizzate nel periodo antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento si applicano, dal 1° gennaio 2021, le tariffe che derivano dallo stesso.
4. Nei casi di versamenti spontanei effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.
6. Per l'annualità 2021, il termine di scadenza del pagamento è fissato alla fine del secondo mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento; restano invariate le date per la scadenza delle rate eventualmente richieste al 31/7 e al 30/9.

Articolo 54

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 55

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021** in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo e rimborso.

ALLEGATO "A"

Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliera (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.	1,093
ESERCIZI COMMERCIALI	2,652
EDILI	1,2988
TENDE	0,55
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)	0,5714
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI	0,52

Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PASSI CARRABILI	0,4132
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,2479
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,4132
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,4132
CHIOSCHI (edicole e vendita fiori)	0,8263
CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)	0,8263
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,8263
FIORIERE	0,8263
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,8263
VETRINE SPORGENTI SOSPese DAL SUOLO	0,2893
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,8263
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,8263
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,2479
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,8263
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,2893
INSEGNE SPORGENTI	0,2893
OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE	0,2893
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	ad utenza
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE - PARCOMETRI	0,8263
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,8263
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,8263
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	tariffa fissa
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,0500
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	0,8263

COMMA 819 lett. b)

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

DESCRIZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE	
	DIMENSIONI	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 1 mq.	0,3358
	fino a 5,5 mq.	0,40296
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	0,60444
	oltre 8,5 mq	0,80592
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	fino a 1 mq.	1,03
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	fino a 1 mq.	0,515
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Senza Rimorchio	1,25
	Con Rimorchio	2,5
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Senza Rimorchio	1,875
	Con Rimorchio	3,75
Motoveicoli e veicoli diversi	Senza Rimorchio	0,625
	Con Rimorchio	1,25

IMPIANTI PUBBLICITARI

TRANSENNE PARAPEDONALI (monofacciale sup. fino a 1 mq)	per impianto	0,625
TRANSENNE PARAPEDONALI (bifacciale con sup. fino a 2 mq)	per impianto	1
PALINE PUBBLICITARIE BIF FINO A 2 MQ	per impianto	1
PALINE PUBBLICITARIE BIF FINO A 4 MQ	per impianto	2
CARTELLI PUBBLICITARI FINO A 3 MQ complessivi	per impianto	1,5
CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 3 MQ E FINO A 6 MQ complessivi	per impianto	5
CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 6 MQ E FINO A 12 MQ complessivi	per impianto	12,5
CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 12MQ E FINO A 18 MQ complessivi	per impianto	32,5
CARTELLI PUBBLICITARI FINO OLTRE 18MQ complessivi	per impianto	50
impianti per affissioni dirette necrologiche (form. 100x140 mono o bif)	per impianto	7,5

ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSIONI	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Frece, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 1 mq.	1,9166
	fino a 5,5	2,8749
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	4,31235
	oltre 8,5 mq	5,7498
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	fino a 1 mq.	19,2
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	oltre 1 mq	23,04
Proiezione luminose fino a 30 giorni	al mq.	3,69
Proiezione luminose oltre i 30 giorni	al mq.	1,845
Aeromobili anche con lancio	a giorno	88,53
palloni frenati e simili	al mq.	44,265
distribuzione di volantini per n. persona	a giorno	4,29
Pubblicità sonora per postazione	a giorno	11,43

COMMA 836**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI**

durata esposizione	coefficiente per Foglio 70X100
fino a 5 gg	1,63
fino a 10 gg	1,63
fino a 15 gg	2,11
fino a 20 gg	2,6
fino a 25 gg	3,09
fino a 30 gg	3,57

durata esposizione	coefficiente per Foglio oltre il mq.
fino a 5 gg	2,43
fino a 10 gg	2,43
fino a 15 gg	3,16
fino a 20 gg	3,89
fino a 25 gg	4,61
fino a 30 gg	5,34

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI MERCATI E FIERE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI I OCC.PERM.	coefficienti occupazioni temporanee	
		fino a 7 ore	oltre 7 ore
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni durevoli	1	0,55	0,61
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni Alimentari	1,2	0,71	0,78
Occupazioni realizzate da spuntisti beni durevoli	0	1,24	1,36
Occupazioni realizzate da spuntisti beni alimentari	0	1,38	1,52
Fuori mercato beni durevoli	0	0,55	0,61
Fuori mercato beni alimentari	0	0,71	0,78
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti durevoli	0	1,38	1,52
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti alimentari	0	1,60	1,76
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0	1,60	1,76



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 8/21 Data 15 aprile 2021	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Aprile, si è riunito alle ore 18,00 in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torremaggiore nelle persone dei signori:

Dott. Michele Raimondo Presidente
Dott. Carlo Galati Componente
Dott. Gianpiero Lupo Componente

Per esprimere il parere, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in ordine alla proposta di Delibera del C:C: n. 20 del 15/04/2021 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Torremaggiore

Acquisita la documentazione fornita dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

- **Visto** che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 106 del Decreto-Legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, ai sensi dell'art. 151 del richiamato D. L.vo n. 267/2000 e successivamente differito al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Decreto-Legge 22/03/2021, n. 41;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

alla luce della specifica e suddetta normativa in materia si reputa opportuno adottare un unico *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, per esigenze di semplificazione ed economia dei procedimenti amministrativi;

Visto lo schema del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente da parte del Settore Tributi, in collaborazione con gli altri Settori del Comune, stante la trasversalità della materia trattata, composto da n. 55 articoli e n. 2 allegati;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e approvarne il conseguente Regolamento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Servizio

Finanziario sulla proposta del C:C: n. 20 del 15/04/2021;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esprime parere favorevole all'approvazione del: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE".

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente, loro sedi 15 Aprile 2021

Il Collegio dei Revisori

Presidente	Dott. Michele Raimondo
Componente	Dott. Carlo Galati
Componente	Dott. Gianpiero Lupo